

STATUTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita una Società per azioni denominata:

"MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A."

Art. 2

La Società ha sede in Assago (MI).

Il domicilio di ogni azionista per quel che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

Art. 3

La durata della società è stabilita al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla deliberazione, salvo il caso di durata stabilita per un tempo indeterminato.

Art. 4

La società ha per oggetto la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Serravalle Milano, dell'Autostrada Tangenziale Ovest di Milano, dell'Autostrada Tangenziale Est di Milano dell'Autostrada Tangenziale Nord di Milano, e di altre autostrade o tratti di esse.

La società inoltre può costruire e gestire infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale, infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni.

La società, inoltre, in relazione all'oggetto sociale sopra specificato, può promuovere, attuare e sviluppare:

1. attività di studio, consulenza, assistenza tecnica e progettazione;
2. l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici a valore aggiunto;
3. le attività di commercializzazione di beni e servizi;
4. i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;
5. attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali ivi compresa la rete di telecomunicazioni;

il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e con esclusione dello svolgimento di attività professionali protette.

Essa può compiere, in Italia ed all'Estero, tutte le attività industriali, commerciali ed immobiliari, ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società, purché sia funzionale allo scopo sociale e nei limiti consentiti dalla legge, con esclusione pertanto di attività finanziarie nei confronti del pubblico, potrà:

- a) acquistare e vendere partecipazioni ed interessenze in società, enti, consorzi ed associazioni anche temporanee aventi oggetto affine, analogo o comunque connesso al proprio;
- b) prestare fidejussioni ed in genere garanzie reali o personali a favore di enti e società controllanti, controllate, collegate o partecipate, così come potrà concedere finanziamenti, anche subordinati, a società controllanti, controllate, collegate o partecipate.

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 93.600.000,00 (novantatremilioneicentomila virgola zerozero) rappresentato da N. 180.000.000 (centoottantamiloni) di azioni ordinarie da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi dalle azioni già emesse; in caso di aumento di capitale sarà riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il riparto del capitale tra i soci fondatori, fatto in occasione della costituzione della società, non è in alcun modo vincolante per essi in caso di aumento di capitale.

Art. 6

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' disciplinato dalla normativa vigente.

Le azioni interamente liberate sono nominative.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

Art. 7

L'Assemblea è convocata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza semplice dal medesimo Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, luogo ed ora e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In deroga al comma precedente, l'Assemblea potrà essere convocata mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci effettivi, presso i rispettivi domicili, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione (che dovrà in tal caso avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data della prima) nel caso in cui la prima andasse deserta.

L'Assemblea è valida tuttavia anche se non preceduta dall'avviso di convocazione, quando sia presente oltre all'intero capitale sociale, la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli interventi, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi e gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 8

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro soggetto nei limiti previsti all'articolo 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente, ove nominato, o da altra persona designata, a maggioranza semplice dalla Assemblea stessa fra gli azionisti presenti.

Su proposta del Presidente l'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista e occorrendo due scrutatori tra gli azionisti ed i Sindaci presenti.

Nell'Assemblea straordinaria e nei casi in cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno il verbale è redatto dal Notaio.

Art. 10

L'assemblea ordinaria di prima convocazione è validamente costituita quando vi sia rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta; per la nomina alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice.

Art. 11

L'assemblea straordinaria di prima convocazione è validamente costituita quando vi sia rappresentato più della metà del capitale sociale e delibera col voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria di seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'art. 2351 c.c..

Art. 12

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a votazione palese.

Art. 13

Sono riservate al voto dell'Assemblea le deliberazioni e le nomine di cui agli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 14 in ordine alla nomina degli amministratori.

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare, anche ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, sui seguenti argomenti:

- a) acquisto di nuove partecipazioni in società di capitali ed esercizio del diritto di opzione e prelazione in partecipazioni già acquisite;
- b) alienazione totale o parziale di partecipazioni già in essere;
- c) fusione per incorporazione di società e conferimenti di rami d'azienda ad altre società;
- d) costituzione di diritti reali su titoli;
- e) autorizzazione al consiglio di amministrazione di aprire, modificare o sopprimere nuove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero;
- f) contratti di leasing immobiliare;

- g) accensione di mutui e finanziamenti di ammontare superiore ad un terzo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente l'operazione;
- h) acquisto e vendita di immobili.

Il Consiglio di Amministrazione trasmette ai soci, entro il 30 ottobre di ogni anno, copia del bilancio semestrale certificato.

L'assemblea può determinare una somma massima che il Consiglio di amministrazione potrà destinare a libere elargizioni nel corso dell'esercizio, sulla base delle indicazioni fornite dall'Assemblea stessa. Il Consiglio di amministrazione renderà conto all'Assemblea delle elargizioni effettuate nell'esercizio precedente.

Art. 14

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette amministratori nominati in conformità alle disposizioni del presente articolo.

L'assemblea ordinaria degli azionisti, in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione, determina la durata e il compenso degli amministratori, nei limiti fissati dallo statuto e dalla legge, ed inoltre procede alla composizione del consiglio di amministrazione sulla base delle norme che seguono (d'ora innanzi "Assemblea di Nomina").

A) Quattro amministratori (d'ora innanzi "Amministratori del Socio di Maggioranza") sono nominati dall'Assemblea tra i candidati designati dal Socio che detenga, direttamente o indirettamente (tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., ma sempre a condizione che detenga direttamente almeno una azione della società), la maggior quota del capitale sociale (d'ora innanzi "Socio di Maggioranza") e col voto favorevole del medesimo.

La designazione degli Amministratori del Socio di Maggioranza deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea di Nomina (d'ora innanzi "Termine di Deposito"), con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione della designazione di almeno quattro candidati, o di alcuni di essi, l'assemblea nomina liberamente un corrispondente numero di amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

B) Un altro amministratore è nominato dall'assemblea su indicazione del secondo azionista di maggioranza relativa e col voto favorevole del medesimo.

C) Gli altri due amministratori sono nominati dall'assemblea tra i candidati designati da parte di qualsiasi altro socio diverso dai soci che designano gli amministratori ai sensi dei precedenti punti A) e B), nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 729 della legge 296/2006, secondo il quale non possono essere più di cinque i componenti designati dagli enti locali nei consigli di amministrazione delle società a capitale misto pubblico e privato.

La designazione di tali amministratori deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto, entro il Termine di Deposito, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori così candidati.

In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una candidatura, l'assemblea nomina liberamente i due amministratori con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

In tutti i casi previsti nelle precedenti lettere A) e B), deve essere dimostrata, all'atto del deposito della designazione della candidatura, entro il Termine di Deposito, la legittimazione alla designazione di un amministratore.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, la nomina degli amministratori deve avvenire in modo tale da riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, in aggiunta a quanto sopra stabilito, è previsto che il Socio di Maggioranza – solo ove necessario, secondo quanto infra indicato – inserisca nelle proprie designazioni un numero di candidati del

genere meno rappresentato, tale da consentire la nomina di almeno un terzo dei componenti dell'organo di tale genere (arrotondato per eccesso sino al numero intero); tale inserimento è previsto unicamente qualora e nella misura in cui le designazioni presentate ai sensi delle lettere B) e C), nonché le nomine eventualmente deliberate, in mancanza di tali designazioni, dall'Assemblea, non consentano di ottemperare al rispetto dell'equilibrio tra i generi, quale sopra indicato.

Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e, ove necessario, di indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza. Qualora il Presidente non venisse nominato dall'Assemblea di Nomina, esso è nominato dal Consiglio, scegliendolo tra gli Amministratori del Socio di Maggioranza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Tuttavia, in caso di cessazione di un amministratore nominato ai sensi di cui ai predetti punti A) e B), la sostituzione del medesimo deve essere effettuata dall'Assemblea, la quale deve scegliere tra i candidati designati rispettivamente dai soci di cui alle lettere A) e B), i quali hanno effettuato la designazione dell'amministratore cessato dalla carica, applicandosi in quanto compatibili le medesime disposizioni sopra dettate per il caso di nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, la sostituzione deve avvenire in modo tale da garantire il rispetto delle quote del genere meno rappresentato, come sopra stabilito.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea o almeno due degli Amministratori scelti tra i candidati designati dal Socio di Maggioranza, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e la sua cessazione avrà effetto dal momento nel quale il Consiglio di Amministrazione sarà ricostituito a seguito delle nomine effettuate dall'Assemblea che dovrà essere senza indugio convocata a cura del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006 n. 286, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

Almeno due Consiglieri devono possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;

- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

I requisiti di indipendenza di cui sopra devono essere posseduti dai due consiglieri nominati ai sensi della lettera C del presente articolo, a meno che i medesimi requisiti siano rispettati in relazione ad uno o due consiglieri nominati ai sensi delle lettere A e B del presente articolo.

Dopo l'insediamento del Consiglio di Amministrazione o la nomina di un nuovo amministratore, il Consiglio dà atto, in base ad apposite dichiarazioni all'uopo rilasciate da ciascun consigliere e tenuto conto delle informazioni eventualmente ad esso pervenute, del possesso dei suddetti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché della insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo a ciascun amministratore.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede legale o altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana dal Presidente del Consiglio, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero da altro amministratore designato a maggioranza dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

La convocazione si fa mediante avviso inviato ai Consiglieri e Sindaci almeno tre giorni prima dell'adunanza e contenente l'Ordine del Giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente o a mezzo telefax o posta elettronica con preavviso di almeno 24 ore.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 16

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio spettano le più ampie facoltà per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che dalla Legge e dallo statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Esso pertanto, può svolgere ogni attività ordinaria e straordinaria purché essa non prevarichi in nessun modo le competenze dell'Assemblea, richiamate dall'articolo 13 dello statuto.

Art. 17

La firma e la rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente, ove nominato, o all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, un Comitato Esecutivo, un Amministratore Delegato, Consiglieri con specifiche deleghe e Procuratori, determinandone le facoltà e i poteri e delegando loro proprie attribuzioni, salvo il disposto dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da tre amministratori, tra i quali l'Amministratore Delegato. Le delibere del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza, con il voto favorevole dell'Amministratore Delegato.

Il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinandone i compiti.

Il Consiglio nomina un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilito secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 19

La gestione della società è controllata da un Collegio Sindacale composto da un numero di tre o cinque Sindaci effettivi, a scelta dell'assemblea, oltre a due Sindaci supplenti, così nominati:

- un Sindaco effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che assume le funzioni di Presidente;
- un Sindaco effettivo nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 3 secondo comma, n. 2 della legge 28 aprile 1971 n. 287;
- i restanti Sindaci effettivi e supplenti liberamente nominati dall'Assemblea.

Per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 30 novembre 2012, n. 251, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, l'Assemblea deve nominare:

- almeno un Sindaco effettivo appartenente al genere meno rappresentato (in caso di Collegio Sindacale composto da tre membri) e almeno due Sindaci effettivi appartenenti al genere meno rappresentato (in caso di Collegio Sindacale composto da cinque membri), a meno che le quote di rappresentanza dei generi non siano già garantite dalle nomine del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- almeno un Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato.

Per il medesimo periodo, se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle quote di genere, come sopra stabilito.

Art. 20

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale, sulla base delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art. 21

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Entro i termini e con le forme di legge sarà compilato il bilancio che sarà sottoposto, con la relazione del Consiglio di Amministrazione, all'approvazione dell'Assemblea, da convocarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364 del Codice Civile, detto termine può invece essere di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 22

Gli utili netti, dopo le assegnazioni a riserva legale, saranno ripartiti alle azioni salvo che l'Assemblea disponga diversamente.

In presenza dei presupposti richiesti dalla legge, con particolare riguardo all'articolo 2433-bis del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di deliberare, durante il corso dell'esercizio, il pagamento di un acconto sul dividendo dell'esercizio stesso nei limiti e alle condizioni della normativa tempo per tempo vigente, a condizione che sia stato approvato il rendiconto semestrale. Il saldo verrà pagato all'epoca che sarà fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Art. 23

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione ed i poteri del o dei liquidatori.

Art. 24

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.